

# **COMUNE DI CORNEDO VICENTINO**

## **Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2010

## **ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.**

1 – Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.

2 – Esso garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3 – Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

## **ART. 2 - Finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza.**

1 – Sul territorio comunale possono essere installati impianti di videosorveglianza, sia fissi che mobili.

2 – L'uso di tali impianti deve essere finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune di Cornedo Vicentino quali, esemplificativamente:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- c) vigilanza sul pubblico traffico e rilevazione delle infrazioni al codice della strada;
- d) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, al fine di consentire un pronto intervento degli operatori.

3 – In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

## **ART. 3 - Modalità e limiti nell'uso degli impianti e dei dati registrati.**

1 – Il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.

▪ **Principio di liceità.**

Oltre a quanto previsto nell'art. 2, la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

▪ **Principio di necessità.**

L'intero sistema di videosorveglianza deve essere conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità possono comunque essere perseguite impiegando dati anonimi. Il software deve inoltre essere configurato in modo tale da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

La conservazione dei dati è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, o quando si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o quando siano prova della commissione di illeciti.

Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

▪ **Principio di proporzionalità.**

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Non è giustificata l'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Il principio in esame consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissati raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

2- Deve essere delimitata rigorosamente:

- la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, anche quando l'impianto di videosorveglianza sia posizionato presso luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...);
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

▪ la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

3 – I dati video ripresi devono essere trattati, altresì, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo. A titolo esemplificativo vengono individuate nell’“ALLEGATO 1” alcune cautele da osservare nel trattamento.

4 - Le ragioni delle scelte operate dal titolare devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento anche al fine di un’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso.

5 – L’uso dei dati personali nell’ambito in trattazione non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali di un’Autorità pubblica.

#### **ART. 4 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati.**

1 – Si applicano le ordinarie regole in materia di individuazione e competenze dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati.

2 – E’ vietato il trattamento dei dati da parte di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **ART. 5 - Informativa.**

1 – L’informativa deve fornire tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 anche con formule sintetiche, purché chiare.

2 - In particolare, nelle aree esterne, l’informativa può avvenire attraverso il modello “ALLEGATO 2”. Il posizionamento deve essere chiaramente visibile.

3 - In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello deve essere integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione.

#### **ART. 6 - Diritti dell’interessato.**

1 - In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2 - La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.

#### **ART. 7 - Sicurezza dei dati.**

1 – I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2 - Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

3 – Nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto esterno, l’installatore deve fornire una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

#### **ART. 8 - Comunicazione**

1 – La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cornedo Vicentino a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2 – In particolare, i dati potranno essere trasmessi al comando di polizia locale ed alle altre forze dell’ordine o da questi accessibili.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore**

1 – Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di pubblicazione di quindici giorni all’Albo pretorio.

## **Allegato 1**

### **CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI**

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante un supporto informatico che renda non riutilizzabili i dati cancellati.
- 5) L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento. Questi ultimi possono essere individuati anche nel personale delle forze dell'ordine legittimati all'accesso dei dati stessi;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia locale;
  - all'Amministratore di Sistema del Comune di Cornedo Vicentino e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - alla persona oggetto della ripresa.
- 6) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 8) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso
  - l'identificazione del terzo autorizzato
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 9) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato 2



## Sommario

ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento. ....	2
ART. 2 - Finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza.....	2
ART. 3 - Modalità e limiti nell'uso degli impianti e dei dati registrati. ....	2
ART. 4 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati. ....	4
ART. 5 - Informativa. ....	4
ART. 6 - Diritti dell'interessato. ....	4
ART. 7 - Sicurezza dei dati. ....	5
ART. 8 - Comunicazione ....	5
ART. 9 – Entrata in vigore.....	5
Allegato 1 .....	6
Allegato 2.....	7